



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Napoli, 27.04.2012

Protocollo: 13217 /RU

Rif.:

Allegati:

Al Consiglio Compartimentale degli
Spedizionieri Doganali di

Napoli

Alla Confindustria

Napoli

Alla Confcommercio

Napoli

All'Unioncamere Campania

Napoli

All'Unioncamere Calabria

Lamezia Terme (Cz)

OGGETTO: Istruzioni. Autorizzazioni alla stampa in formato A4 delle dichiarazioni di importazione presentate in procedura ordinaria (importazioni).

La Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti con nota prot. 10249/RU del 08.03.2012, ha prospettato la possibilità di stampare la dichiarazione doganale di importazione (IMA) da parte degli operatori, su carta vergine, formato A4, anziché su quella speciale chimica a ricalco.

La Centrale Agenzia nell'esprimersi favorevolmente, ha chiarito la necessità che vengano rispettati una serie di requisiti e che l'autorizzazione venga richiesta all'Ufficio doganale competente.

L'istanza di autorizzazione verrà formulata facendo riferimento all'art. 205, par. 3, del Reg.(CEE) 2454/1993 che consente l'utilizzo degli esemplari del DAU delle dichiarazioni di importazione prodotti con mezzi informatici pubblici o privati su carta vergine, con il rispetto delle condizioni previste dagli Stati Membri.

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori, si è disposto che l'autorizzazione possa essere concessa alle seguenti condizioni:

- Rispetto dei requisiti di forma previsti da regolamenti CEE 2913/1992 e 2454/1993 (DAC) ad eccezione del colore della stampa e dell'impiego dei caratteri corsivi (cfr. allegato 37, Titolo I, lettera A delle DAC);
- Utilizzo del numero di esemplari previsti per il regime all'importazione (6,7,8) secondo le modalità indicate nell'allegato 37, Titolo I, lettera A delle DAC;
- Osservanza dell'iter procedurale previsto per la presentazione delle dichiarazioni doganali stampate sui classici formulari DAU,(in particolare l'opposizione della firma manoscritta del dichiarante/rappresentante nel campo 54 del DAU, del timbro dell'Ufficio doganale e della firma del funzionario che indica la tipologia di controllo, le attestazioni relative all'esito del controllo con firma del funzionario delegato e timbro dell'Ufficio);
- Menzione degli estremi dell'autorizzazione sulla dichiarazione doganale (protocollo e codice dell'ufficio delle dogane che ha rilasciato la suddetta semplificazione).

E' stato, altresì, precisato che non è consentito sulla dichiarazione doganale di importazione (IMA) riportare la seguente attestazione: "Trasmissione telematica – Autenticazione ai sensi dell'art. 199, comma 2, del Regolamento CEE n° 2454/1993", prevista solo per le dichiarazioni di transito e le dichiarazioni telematiche (cfr. circolari 46/D/2006, 18/D/2004 e 22/D/2009).

Gli Uffici delle Dogane possono rilasciare l'autorizzazione di cui in oggetto subordinandola all'osservanza delle condizioni e dei requisiti rappresentati che saranno opportunamente controllati in fase attuativa al fine del mantenimento della concessione accordata.

f.to II DIRETTORE REGGENTE DELL'AREA

Dr. Felice Pessolano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*